



ALLEGATO A

COMUNE DI PRIOCCA
PROVINCIA DI CUNEO

**RELAZIONE TECNICA
ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI
ANNO 2019**

RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - ANNO 2019

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti.

L'art.20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art.20 prevede inoltre che:

"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei conti.

L'art.20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che i piani di razionalizzazione siano corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente.

Si evidenzia che il Comune di Priocca non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi

i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Il Comune pertanto non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una “tramite” di controllo.

Con riferimento alle società partecipate, l’Ente relaziona sullo stato delle stesse più volte nel corso dell’esercizio, contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione, della salvaguardia degli equilibri, del rendiconto della gestione.

ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Progressivo	Denominazione società
Dir_1	Egea S.p.a.
Dir_2	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.r.l.
Dir_3	G.A.L. Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.
Dir_4	SIPI Srl
Dir_5	ASMEL Consortile s.c. a r.l.
Dir_6	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l.
Dir_7	Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l.

Dir_1	C.F. 00314030180	Egea s.p.a.
-------	------------------	-------------

Anno di costituzione: 1924

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc.

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,141% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €52.333.855,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €87.570.182,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società ha attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto un servizio di interesse generale e distribuisce ogni anno una quota di utili ai soci.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società ha attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento, e fornisce direttamente servizi nel territorio comunale tra cui il Servizio Idrico mediante la controllata Tecnoedil Spa, che è consorziata nella Società AETA s.c. a r.l. (che gestisce il servizio idrico integrato nella zona nord-est dell'ATO n. 4 Cuneese).

Dir_2	C.F. 02513140042	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1996

Data termine della società: 31/12/2020

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:
Promozione turistica del territorio

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,46% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo € 21.738,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 € 22.397,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili.

AZIONI INTRAPRESE

La partecipazione della Regione Piemonte con una maggiore presenza nel capitale sociale, l'ampliamento dell'ambito territoriale e l'ammissione di nuovi soci (Comuni della Provincia di Asti) nella compagine sociale, ha comportato il cambio della denominazione sociale da "Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero scarl" a "Ente Turismo Langhe Monferrato Roero scarl" e la modifica dello statuto approvato dal Comune di Priocca con deliberazione C.C. 35 del 27/09/2018.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio. Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996.

L'unione dei due ambiti territoriali sotto un'unica ATL, come richiesto dalle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell'ambito turistico, di concerto con la Regione Piemonte, garantirà una continuità territoriale e un unico sistema di governo turistico per i territori di Langhe e Roero e della provincia di Asti. Attuata la riunificazione e con l'aumento delle quote regionali i Comuni, qualora non sottoscrivano l'aumento di capitale previsto risulteranno avere una quota minore di partecipazione sociale.

Pur non comportando una diretta influenza sui Comuni di Langhe e Roero, l'incorporamento della ATL astigiana comporta una razionalizzazione dei costi ed un miglioramento dell'efficienza del sistema di promozione turistica.

Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/09/2018 ha approvato la modifica dello Statuto della Società nella quale è previsto l'aumento del capitale sociale di € 50.000,00.

Il capitale sociale della società al 31.12.2018 risulta pari ad € 21.738,00.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2018 questo Ente ha approvato la partecipazione all'aumento di capitale promosso dalla Società Ente Turismo Langhe Monferrato Roero tramite la sottoscrizione di una quota pari a € 17.

A seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della società Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a r.l. da parte di questo Ente e di quello di altri Enti, approvata con delibera C.C. n. 45 del 27/12/2018, la quota di partecipazione del Comune di Priocca è pari a 0,46%;

Dir_3	C.F. 02316570049	G.A.L. Langhe e Roero Leader s.c.a.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1992

Data termine della società: 31/12/2025

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico del territorio delle Langhe e del Roero, in particolare dei comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader o SLTP Leader (regolam. UE)

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,4608% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo € 21.700,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 € 61.746,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società riferisce:

"Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL; i GAL dunque:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di Interesse Non Economico Generale);
- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013: "Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.”

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società riferisce:

- 1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lettera a);
- 2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG” della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l’orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;
- 3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 comma 2 lettera c);
- 4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall’Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all’attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei - svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l’erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;
- 5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);
- 6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art. 20a comma 2 lettera f);
- 7) Circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera g).

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è costituita come GAL e rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6, D.Lgs.175/2016. Partecipa al programma di sviluppo rurale del territorio attraverso la predisposizione di bandi per la gestione di fondi europei ai sensi del relativo Regolamento UE

Dir_4	C.F. 01132540046	S.I.P.I. Società Intercomunale Patrimonio Idrico s.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1999

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione del patrimonio - servizio idrico integrato

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,705% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €100.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €21.653.628,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico integrato e procede all'amministrazione degli stessi, comprendendo anche tutto quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del servizio pubblico.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge la gestione del patrimonio del servizio idrico integrato senza oneri per l'Ente. Lo statuto prevede la figura dell'Amministratore unico che non percepisce compenso.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

A seguito di reciproci confronti, gli organi amministrativi di SISI, SIPI e SIIAR hanno valutato l'opportunità e la convenienza di addivenire all'unificazione delle sopra nominate società e ciò mediante la fusione per incorporazione di SIPI e SIIAR in SISI, dando luogo ad un'unica società a responsabilità limitata avente parimenti natura di società in house providing che, verosimilmente, sarà affidataria, in via indiretta, dei medesimi compiti oggi facenti capo alla stessa.

In tal modo si realizzerebbe un'integrazione funzionale degli impianti e delle reti in capo alla società rinveniente dalla suddetta fusione, evitando la ripartizione delle proprietà pro-quota tra i singoli Comuni associati, e la perdita dell'utilità collettiva per cui gli impianti furono realizzati ed alla quale sono tuttora finalizzati.

Pertanto, deve permanere una forma di proprietà indivisa degli impianti e delle reti di cui trattasi.

Gli organi amministrativi di SISI s.r.l, SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. hanno predisposto il progetto di fusione e la connessa relazione ai sensi degli artt. 2501-ter e 2501-quinquies del Codice civile nonché acquisito la relazione dell'esperto, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. ed ancora predisposto l'adeguamento dello statuto della società in house rinveniente.

È stata presentata da SISI s.r.l. la proposta di deliberazione al progetto di fusione in SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l.

Il Comune di Priocca con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 27/12/2018 ha approvato il **diniego** al progetto di fusione.

In data 12/06/2019 il Comune di Priocca ha abbandonato il giudizio in merito all'opposizione della fusione per incorporazione di SIPI srl in SISI srl;

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico integrato e procede all'amministrazione degli stessi, comprendendo anche tutto quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del servizio pubblico.

Dir_5	C.F. 12236141003	ASMEL Consortile s.c. a r.l.
-------	------------------	------------------------------

Anno di costituzione: 2013

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Servizi di committenza (art. 4 comma 2 lett. e)

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,726% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €. 600.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €. 1.519.535,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

ASMEL Consortile svolge servizi di committenza e rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, co. 2 lett. e) del D.Lgs. 175/2016

Motivazione:

Gestione della Centrale Unica di Committenza

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

Dir_6	C.F. 02996810046	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 2004

Data termine della società: 31/12/2030

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,16% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €2.500.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €9.380.039,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2017 ai soci.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Dir_7	C.F. 0199990004	Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l.
-------	-----------------	---

Anno di costituzione: 1995

Data termine della società: 31/12/2060

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione del Mercato e Potenziamento dei suoi impianti e promozione agricola del territorio

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 3,89% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo € 83.573,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 € 1.274.617,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Gestione del mercato e potenziamento suoi impianti e promozione agricola del territorio.

La partecipazione in oggetto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 26 comma 12 quinquies avendo un fatturato medio inferiore ai 500.000 euro.

Motivazione:

Non sono state avviate procedure di recesso della Società per le seguenti motivazioni:

sono sopravvenute diverse valutazioni rispetto ad un'ipotetica valorizzazione della società, in conformità all'attenta ponderazione della consistenza patrimoniale della società stessa, delle sue prospettive reddituali e del valore di mercato, da intendersi con riferimento al patrimonio sociale, che hanno determinato, in capo ai Comuni soci, ulteriori riflessioni volte alla conservazione del Mercato.

Le peculiari caratteristiche del territorio del Roero impongono una costante attività di promozione delle culture ortofrutticole caratterizzate da una riconosciuta tipicità, dalla ricerca e valorizzazione delle produzioni tipiche abbandonate e dallo sviluppo di nuove tecniche produttive precipuamente volte all'accrescimento delle culture. In tal senso il Mor si configura come istituto necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (degli Enti che vi partecipano), volto alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

L'articolo 16 c. 3 del Testo Unico decreto n. 175 del 2016 dispone che gli statuti delle società in house devono "... prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.";

Il MOR ha comunicato ai Comuni aderenti che con nota prot. DT 89038 del 02/10/2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – direzione VIII – valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico - ha rilevato che, nell'ambito dell'attività di monitoraggio e controllo sulla corretta attuazione del Testo Unico, lo statuto della Società Mercato Ortofrutticolo del Roero non contiene la previsione di cui sopra. Chiede quindi di voler assumere tutte le iniziative necessarie ad adeguare il testo statutario alla disposizione normativa sopra richiamata.

Tale argomento sarà inserito nel prossimo Consiglio comunale.

AZIONI INTRAPRESE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 14/10/2019 è stata approvata la volontà di questa amministrazione di avvalersi, per la Società Consortile a r.l. Mercato Ortofrutticolo del Roero, dell'opportunità prevista dal c. 5 bis dell'art. 24 del TUSPP riservandosi in tal modo una più oculata verifica e valutazione della misura di razionalizzazione che consenta il migliore, più efficiente e più efficace perseguimento dell'obiettivo di garantire il regolare proseguimento dell'attività di gestione del mercato attualmente svolta dal MOR.